



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 giugno 2013 (16.08)  
(OR. en)**

**11716/13**

**PUBLIC 52  
INF 120**

**NOTA**

---

Oggetto:           ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO MARZO 2013

---

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel marzo 2013<sup>1 2</sup>.

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

---

<sup>1</sup> Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

<sup>2</sup> Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>

---

| INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO<br>NEL MARZO 2013                                                                                                                                                      |                  |                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 3227ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA e FINANZA), tenutasi a Bruxelles il 5 marzo 2013                                                                                                           |                  |                           |                                   |
| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                  |                  |                           |                                   |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                  |                  | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |                                   |
| Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto |                  | 6487/13                   |                                   |
| Conclusioni del Consiglio sulla qualità della spesa pubblica                                                                                                                                                          |                  | 6728/1/13 REV 1           |                                   |
| 3228ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA e AFFARI INTERNI), tenutasi a Bruxelles il 7 e 8 marzo 2013                                                                                               |                  |                           |                                   |
| ATTI LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                      |                  |                           |                                   |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                  | DOCUMENTO        | REGOLA DI VOTO            | VOTES                             |
| Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea<br>GU L 69 del 13.3.2013, pagg. 1–3                                | 10222/5/11 REV 5 | unanimità                 | tutti gli Stati membri favorevoli |

| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI                                                                         |
| 2013/129/UE: Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina<br>GU L 72 del 15.3.2013, pagg. 11–12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6430/13                                                                                           |
| Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di taluni elementi di fissaggio spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari delle Filippine e chiude l'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal suddetto regolamento tramite importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti spediti dalla Malaysia e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari di tali paesi<br>GU L 68 del 12.3.2013, pagg. 1–8 | 6411/13                                                                                           |
| Decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno ai pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti UNECE nn. 3, 6, 7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 128 e 129 e all'adeguamento al progresso tecnico del regolamento tecnico internazionale UNECE n. 12 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6616/13                                                                                           |
| 2013/157/UE: Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2013, che stabilisce la data di applicazione della decisione 2007/533/GAI, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)<br>GU L 87 del 27.3.2013, pagg. 8–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6840/13<br>Regola di voto: unanimità<br>tutti gli Stati membri favorevoli tranne:<br>astenuti: DE |
| 2013/158/UE: Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2013, che stabilisce la data di applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)<br>GU L 87 del 27.3.2013, pagg. 10–11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6841/13<br>Regola di voto: unanimità<br>tutti gli Stati membri favorevoli tranne:<br>astenuti: DE |

| 3230ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI), tenutasi a Bruxelles l'11 marzo 2013                                                                                                                                                                                                                       |           |                           |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|
| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                           |                                   |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |                                   |
| 2013/158/UE: Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2013, che stabilisce la data di applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)<br>GU L 68 del 12.3.2013, pagg. 57–60     |           | 7030/13                   |                                   |
| Regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran<br>GU L 68 del 12.3.2013, pagg. 9–13 |           | 7031/13                   |                                   |
| Conclusioni del Consiglio sul Pakistan                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 7107/13                   |                                   |
| 3231ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI), tenutasi a Bruxelles l'11 marzo 2013                                                                                                                                                                                                                     |           |                           |                                   |
| ATTI LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |                                   |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DOCUMENTO | REGOLA DI VOTO            | VOTAZIONI                         |
| Decisione n. 252/2013/UE del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un quadro pluriennale per il periodo 2013-2017 per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali<br>GU L 79 del 21.3.2013, pagg. 1–3                                                                                                   | 10449/12  | unanimità                 | tutti gli Stati membri favorevoli |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DICHIARAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Dichiarazione del Consiglio sulle minoranze nazionali da rilasciare al momento dell'adozione e da iscrivere a verbale del Consiglio</b></p> <p>La decisione del Consiglio non intende definire la nozione di "minoranza nazionale"; pertanto, le attività dell'Agenzia per i diritti fondamentali di cui all'articolo 2, lettera h) non riguardano né la definizione né l'esistenza del termine "minoranza nazionale" previsto dal diritto nazionale e neppure la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri a tale riguardo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Dichiarazione del Consiglio sulla revisione del quadro pluriennale da formulare al momento dell'adozione e da iscrivere a verbale del Consiglio</b></p> <p>Alla luce dell'attuale revisione dei risultati raggiunti dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nei suoi primi cinque anni di esercizio ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento n. 168/2007, il Consiglio conviene di esaminare ogni eventuale proposta di modifica del regolamento che la Commissione potrebbe presentargli a norma dell'articolo 31, paragrafo 2 del medesimo, e di considerare in tale contesto una modifica della presente decisione volta a includere nell'elenco dei settori tematici la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale. Il Consiglio ricorda inoltre la dichiarazione n. 3 fatta dal Consiglio all'atto dell'adozione del regolamento n. 168/2007 del 15 febbraio 2007.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Dichiarazione della Commissione da rilasciare al momento dell'adozione e da iscrivere a verbale del Consiglio</b></p> <p>La Commissione deplora la mancanza di un accordo in sede di Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dei nuovi settori tematici proposti della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, nel nuovo quadro pluriennale per l'Agenzia per i diritti fondamentali. La Commissione ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale fanno parte del diritto dell'Unione e rientrano pertanto nella sfera dei compiti dell'Agenzia, come tutti i settori di competenza dell'Unione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.</p> <p>Tuttavia, in assenza dell'inclusione di tali settori tematici nel nuovo quadro pluriennale, l'Agenzia sarà in grado di svolgere i suoi compiti in detti settori solo su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.</p> |

| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| 2013/127/UE: Decisione del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Central Bank of Cyprus<br>GU L 70 del 14.3.2013, pagg. 6–6                                                                           | 6310/13                   |
| Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese<br>GU L 69 del 13.3.2013, pagg. 11–20           | 6421/13                   |
| Regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese<br>GU L 73 del 15.3.2013, pagg. 1–15 | 6535/13                   |
| Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese<br>GU L 73 del 15.3.2013, pagg. 16–97                                                                            | 6557/13 + COR 1           |
| Conclusioni del Consiglio sul meccanismo di cooperazione e verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6269/13                   |

**3232<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 18 e 19 marzo 2013****ATTI NON LEGISLATIVI**

| <b>ATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DOCUMENTO / DICHIARAZIONI</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con l'Unione delle Comore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6890/13                          |
| <b>DICHIARAZIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| <b>Dichiarazione della Commissione</b><br>La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale. Tuttavia, in questo caso la Commissione non vi si oppone, data la particolare situazione del settore.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| <b>Dichiarazione della delegazione dei Paesi Bassi</b><br>I Paesi Bassi voteranno a favore del mandato di negoziato riguardante l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e le Comore. I Paesi Bassi hanno espresso preoccupazioni per la cattura accessoria di squali e razze nella pesca del tonno. Dalla valutazione a posteriori emerge che si verificano catture accessorie di squali e razze. I Paesi Bassi ritengono che nel protocollo con le Comore dovrebbero essere concordate misure appropriate per evitare catture accessorie di squali e razze. |                                  |
| 2013/138/UE: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 2013, che stabilisce la posizione che deve essere adottata in nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995<br>GU L 77 del 20.3.2013, pagg. 1–1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6516/13                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2013/139/UE: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 2013, che stabilisce la posizione da prendere a nome dell'Unione, nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992<br>GU L 77 del 20.3.2013, pagg. 2–2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6517/13 |
| Regolamento di esecuzione (UE) n. 260/2013 del Consiglio, del 18 marzo 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam<br>GU L 82 del 22.3.2013, pagg. 10–17 | 6760/13 |
| Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo plurilaterale sugli scambi di servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6891/13 |
| Decisione del Consiglio sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'adozione del piano d'azione Unione europea-Autorità palestinese della politica europea di vicinato                       | 6995/13 |
| Decisione 2013/133/PESC del Consiglio, del 18 marzo 2013, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel<br>GU L 75 del 19.3.2013, pagg. 29–32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5884/13 |
| Decisione 2013/134/PESC del Consiglio, del 18 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina<br>GU L 75 del 19.3.2013, pagg. 33–33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6990/13 |

**3233<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE), tenutasi a Bruxelles il 21 marzo 2013****ATTI LEGISLATIVI**

| <b>ATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DOCUMENTO</b> | <b>REGOLA DI VOTO</b>   | <b>VOTAZIONI</b>                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 Testo rilevante ai fini del SEE<br>GU L 115 del 25.4.2013, pagg. 39–75 | 7401/1/13 REV 1  | maggioranza qualificata | tutti gli Stati membri favorevoli |

**DICHIARAZIONI****Dichiarazione della Commissione europea**

**riguardo all'ammissibilità dei progetti di interesse comune ai fini dell'assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito delle infrastrutture energetiche transeuropee (capitolo V del regolamento xxx sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE).**

La Commissione sottolinea che ritiene importante che il sostegno, proveniente dall'UE e da fonti nazionali, si estenda a sovvenzioni per lavori al fine di consentire l'attuazione dei progetti di interesse comune che potenziano la diversificazione delle fonti, delle rotte e delle controparti dell'approvvigionamento energetico. La Commissione si riserva il diritto di formulare proposte in tal senso fondate sull'esperienza maturata con il monitoraggio dell'attuazione dei progetti di interesse comune nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17 del regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (n. XXX).

**Dichiarazione comune dell'Austria, della Bulgaria e della Romania**

I summenzionati Stati membri, fermamente convinti che l'energia idroelettrica e lo stoccaggio mediante pompaggio svolgano un ruolo importante nel conseguimento dell'obiettivo dell'UE in materia di energie rinnovabili, esprimono rammarico per l'esclusione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio dai progetti ammissibili all'assistenza finanziaria dell'UE sotto forma di sovvenzioni per lavori, prevista dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

L'Austria, la Bulgaria and la Romania rammentano che nella comunicazione della Commissione intitolata "*Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo*" si constata che il traguardo fissato per le energie rinnovabili è "un obiettivo chiave all'interno della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". Al tempo stesso, Austria, Bulgaria e Romania rinviano alla tabella di marcia per l'energia 2050, che indica che le fonti di energia rinnovabili costituiscono un elemento essenziale delle tre opzioni "senza rimpianti" per conseguire la decarbonizzazione del sistema energetico europeo nella maniera più sostenibile ed efficace sotto il profilo dei costi. Inoltre, la necessità di cospicui investimenti, anche per accelerare l'integrazione dello stoccaggio, è parimenti sottolineata nella più recente comunicazione della Commissione relativa al mercato interno dell'energia e nelle conclusioni del Consiglio sul tema "Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo", adottate in data odierna.

Oltre a ciò, considerando che l'energia idroelettrica è una delle principali fonti rinnovabili che dispone di un ulteriore potenziale di espansione, lo sviluppo di una rete, anche per lo stoccaggio, è essenziale per rispondere alla sfida del fabbisogno di infrastrutture. Pertanto, gli investimenti correlati allo stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio corrispondono perfettamente all'obiettivo previsto, essendo di fondamentale importanza sia per la transizione energetica dell'UE sia per il buon funzionamento del mercato europeo dell'energia elettrica.

In conclusione, riconoscendo la necessità di questo regolamento e in uno spirito di compromesso globale, non ci opporremo all'adozione del regolamento stesso ma, data l'assistenza finanziaria necessaria per assicurare che gli investimenti nel pompaggio e nello stoccaggio siano economicamente validi, poniamo in rilievo la nostra preferenza per l'inclusione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio nella categoria dei progetti ammissibili all'assistenza finanziaria dell'UE sotto forma di sovvenzione per lavori, fermo restando il rispetto di criteri supplementari.

**Dichiarazione della Germania sull'articolo 15 e sul considerando 30:**

La Germania parte dal presupposto che l'approccio in tre fasi descritto al considerando 30 sarà applicato in modo coerente al momento di valutare l'ammissibilità dei progetti di interesse comune ai sensi dell'articolo 15. Pertanto, il finanziamento è in primo luogo un compito del mercato e l'oggetto di una regolamentazione adeguata negli Stati membri. Il cofinanziamento pubblico da parte del meccanismo UE per collegare l'Europa può essere contemplato solo in ultima istanza. Di conseguenza, per ciascun progetto si dovrebbe esaminare se esistano o meno ostacoli normativi all'investimento, prima di prendere una decisione sul sostegno pubblico. Nella misura in cui da tale esame risulti che il fabbisogno di finanziamenti di un progetto può essere soddisfatto anche mediante un adeguamento del quadro normativo, si dovrebbe escludere l'assistenza finanziaria dell'UE.

**Dichiarazione della Germania sull'articolo 17, lettera b)**

La Germania pone in rilievo che, nell'interesse della sicurezza del sistema e della riservatezza dei dati commerciali, si dovrebbe assicurare che le informazioni relative al funzionamento del sistema siano fornite solo ad autorità affidabili che soddisfino i requisiti previsti dal mercato interno per i gestori dei sistemi di trasmissione. La Germania presume pertanto che l'espressione "qualsiasi organismo debitamente autorizzato", figurante all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii) del (nuovo) regolamento n. 714/2009, si riferisca a qualsiasi organismo debitamente autorizzato dai gestori dei sistemi di trasmissione nell'ambito della cooperazione già esistente (TSC, SSC, Coreso).

|                                                                                                                                                                                                                 |                          |                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital Testo rilevante ai fini del SEE<br>GU L 115 del 25.4.2013, pagg. 1–17 | 7402/13<br>+ ADD 1 REV 1 | maggioranza qualificata | tutti gli Stati membri favorevoli |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

**DICHIARAZIONI****Dichiarazione della Polonia**

La Polonia si compiace dell'accordo politico raggiunto sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital e sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (di seguito denominati "I regolamenti"). Riteniamo che tali regolamenti rimuoveranno gli ostacoli alla raccolta di fondi su base transfrontaliera e miglioreranno la tutela degli investitori. In particolare, accogliamo con favore l'adozione delle norme armonizzate sulle sanzioni volte a garantire una corretta applicazione delle disposizioni. Restiamo tuttavia preoccupati per la sostituzione, nella versione inglese di entrambi i regolamenti, del termine "*administrative sanctions*" con "*administrative penalties*", ritenendo che tale modifica sia contraria all'intenzione iniziale.

In primo luogo, una modifica di tale importanza è stata apportata nel corso della riunione dei giuristi-linguisti dedicata all'esame delle modifiche linguistiche che non incidono sulla sostanza del testo. Sostituire "*administrative sanctions*" con "*administrative penalties*" altera la portata del termine in questione, il che ci induce a concludere che la modifica proposta vada oltre la competenza del gruppo dei giuristi-linguisti e non sia pertanto legittima.

In secondo luogo, dato che gli atti legislativi assumono la forma di regolamenti obbligatori in tutti i loro elementi che sostituiscono la legislazione nazionale, la pertinente spiegazione fornita nella riunione dei giuristi-linguisti avrebbe dovuto essere rispecchiata nei considerando per precisare che il termine "*administrative penalties*" non pregiudica determinati tipi di sanzioni.

In terzo luogo, il riferimento a "*administrative penalties*" nei regolamenti risulterà in un'incoerenza tra gli atti legislativi dell'UE, alcuni dei quali fanno riferimento a "*administrative sanctions*" (ad esempio, la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e la direttiva sugli abusi di mercato (MAD)).

|                                                                                                                                                                                                                       |                    |                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale Testo rilevante ai fini del SEE<br>GU L 115 del 25.4.2013, pagg. 18–38 | 7403/13<br>+ ADD 1 | maggioranza qualificata | tutti gli Stati membri favorevoli |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|

| DICHIARAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>Dichiarazione della Polonia</b></p> <p>La Polonia si compiace dell'accordo politico raggiunto sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital e sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (di seguito denominati "I regolamenti"). Riteniamo che tali regolamenti rimuoveranno gli ostacoli alla raccolta di fondi su base transfrontaliera e miglioreranno la tutela degli investitori. In particolare, accogliamo con favore l'adozione delle norme armonizzate sulle sanzioni volte a garantire una corretta applicazione delle disposizioni. Restiamo tuttavia preoccupati per la sostituzione, nella versione inglese di entrambi i regolamenti, del termine "<i>administrative sanctions</i>" con "<i>administrative penalties</i>", ritenendo che tale modifica sia contraria all'intenzione iniziale.</p> <p>In primo luogo, una modifica di tale importanza è stata apportata nel corso della riunione dei giuristi-linguisti dedicata all'esame delle modifiche linguistiche che non incidono sulla sostanza del testo. Sostituire "<i>administrative sanctions</i>" con "<i>administrative penalties</i>" altera la portata del termine in questione, il che ci induce a concludere che la modifica proposta vada oltre la competenza del gruppo dei giuristi-linguisti e non sia pertanto legittima.</p> <p>In secondo luogo, dato che gli atti legislativi assumono la forma di regolamenti obbligatori in tutti i loro elementi che sostituiscono la legislazione nazionale, la pertinente spiegazione fornita nella riunione dei giuristi-linguisti avrebbe dovuto essere rispecchiata nei considerando per precisare che il termine "<i>administrative penalties</i>" non pregiudica determinati tipi di sanzioni.</p> <p>In terzo luogo, il riferimento a "<i>administrative penalties</i>" nei regolamenti risulterà in un'incoerenza tra gli atti legislativi dell'UE, alcuni dei quali fanno riferimento a "<i>administrative sanctions</i>" (ad esempio, la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e la direttiva sugli abusi di mercato (MAD)).</p> |                           |
| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| Conclusioni del Consiglio su "Città e comunità intelligenti - Partenariato europeo per l'innovazione"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7250/13                   |
| Regolamento di esecuzione (UE) n. 295/2013 del Consiglio, del 21 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 192/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato originario, tra l'altro, di Taiwan a seguito di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009<br>GU L 90 del 28.3.2013, pagg. 1–3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7060/13                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Regolamento di esecuzione (UE) n. 285/2013 del Consiglio, del 21 marzo 2013, che chiude la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping riguardante le importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America e che chiude il riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, nonché il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009<br>GU L 86 del 26.3.2013, pagg. 1–6 | 7121/13 |
| 2013/148/UE: Decisione del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Svezia<br>GU L 84 del 23.3.2013, pagg. 26–27                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6997/13 |
| 2013/152/UE: Decisione del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA a Malta<br>GU L 86 del 26.3.2013, pagg. 20–20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7000/13 |
| 2013/153/UE: Decisione del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici a Malta<br>GU L 86 del 26.3.2013, pagg. 21–21                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7005/13 |
| 2013/156/UE: Decisione del Consiglio, del 21 marzo 2013, concernente la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare<br>GU L 87 del 27.3.2013, pagg. 1–1                                                                                                                                                                                          | 5861/13 |
| Decisione di esecuzione 2013/145/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan<br>GU L 82 del 22.3.2013, pagg. 55–57                                                                                                                                                                         | 7300/13 |
| Regolamento di esecuzione (UE) n. 261/2013 del Consiglio, del 21 marzo 2013, che attua l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan<br>GU L 82 del 22.3.2013, pagg. 18–20                                                                                                                             | 7301/13 |
| Decisione 2013/144/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto<br>GU L 82 del 22.3.2013, pagg. 54–54                                                                                                                                                                                              | 6987/13 |

| Procedura scritta conclusa il 26 marzo 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| Regolamento (UE) n. 296/2013 del Consiglio, del 26 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea<br>GU L 90 del 28.3.2013, pagg. 4–9                                                                                                                                                                             | 7335/13                   |
| Procedura scritta conclusa il 27 marzo 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| Decisione 2013/160/PESC del Consiglio, del 27 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe<br>GU L 90 del 28.3.2013, pagg. 95–98                                                                                                                                                                                                                     | 7642/13 + COR 1 (sv)      |
| Regolamento (UE) n. 298/2013 del Consiglio, del 27 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe<br>GU L 90 del 28.3.2013, pagg. 48–51                                                                                                                                                                                                    | 7813/13 + COR 1 (sv)      |
| Regolamento (UE) n. 297/2013 del Consiglio, del 27 marzo 2013, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca<br>GU L 90 del 28.3.2013, pagg. 10–47                                                                                                                                                                                    | 7620/13                   |
| DICHIARAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| <b>Dichiarazione del Consiglio sulla flessibilità nella gestione di alcuni stock</b><br>Il Consiglio invita la Commissione a collaborare nel contesto della prossima modifica dei TAC e dei contingenti al fine di valutare la possibilità di ripristinare la flessibilità interannuale nella gestione di alcuni stock connessi all'accordo UE-Norvegia.                                                               |                           |
| <b>Dichiarazione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese relativa allo scambio di cicerello con la Norvegia</b><br>Tenuto conto degli impegni derivanti dallo spazio economico europeo, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese ritengono che l'Unione debba dare priorità all'ottenimento di merluzzo artico nel contesto degli scambi e delle compensazioni di possibilità di pesca con la Norvegia. |                           |